



Rifugio
Valdiflora

Animali in famiglia: tutele e responsabilità



ART. 1, comma 1 O.M. 6/8/2013 a tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani

“il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, **sia civilmente che penalmente**, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso”

ART. 2043 C.C. RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO:

“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga **colui che ha commesso il fatto** a risarcire il danno”;

**Il proprietario o il detentore sono
responsabili
per dolo o per colpa**

ART. 2052 C.C. DANNO CAGIONATO DA ANIMALI: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è **responsabile** dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, **salvo che provi il caso fortuito**”.

**La responsabilità del
proprietario/detentore/utilizzatore
dell'animale
è presunta (es. dog- sitter, custode)**

ART. 1, COMMA 2 O.M.6/8/2013

“Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo”

CASI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

- CASO FORTUITO:** fattore esterno, imprevedibile, inevitabile ed assolutamente eccezionale;
- COMPORTAMENTO COLPOSO DEL DANNEGGIATO**

Il proprietario/detentore/utilizzatore deve fornire la prova del caso fortuito

DANNI E ASSICURAZIONE

Tipologie di DANNO RISARCIBILE:

- patrimoniale;
- non patrimoniale

Buona regola è stipulare una
**ASSICURAZIONE di responsabilità civile
per danni**

contro terzi causati dal proprio animale
(imposta dall'art. 3, comma 4 O.M.
6/8/2013 per i c.d. "cani impegnativi",
cioè ad elevato rischio di aggressività)

Obblighi imposti dall'O.M. 6/8/13 al proprietario /detentore (art. 1, commi 3 e 4)

- guinzaglio di 1,50 metri nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
- museruola;
- affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

Obblighi imposti dall'O.M. 6/8/13 al proprietario/detentore (art. 1, commi 3 e 4)

- acquisire informazioni sulle caratteristiche del cane e sulle norme in vigore;
- educare l'animale;
- educare il proprietario (percorsi formativi e patentino per i padroni di cani “impegnativi”);
- raccogliere le feci.

**Divieti imposti dall'O.M. 6/8/13
(art. 2 + Conv. Europea Strasburgo
13.11.1987 a protezione degli animali da
compagnia)**

- Forme di addestramento di cani che ne esaltino l'aggressività;
- Selezione o incrocio di cani per svilupparne l'aggressività;
- sottoporre cani a doping;

Divieti imposti dall'O.M. 6/8/13 (art. 2 + Conv. Europea Strasburgo 13.11.1987)

- interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia del cane (recisione corde vocali, taglio orecchie/coda);
- vendita e commercializzazione di cani sottoposti a tali interventi.

Gli interventi chirurgici effettuati in violazione del presente art. 2 integrano il reato di **maltrattamento degli animali**
(art. 544 ter c.p.)

ART. 27 COST. (*“la responsabilità penale è personale”*)

**DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER
GLI ANIMALI**

**(titolo inserito dalla L. n. 189/2004,
ancora troppo antropocentrica?)**

**-ART. 544 BIS C.P.- UCCISIONE DI
ANIMALI;**

**-ART. 544 TER C.P.- MALTRATTAMENTO DI
ANIMALI;**

DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

- ART. 544 QUATER C.P.**–SPETTACOLI O MANIFESTAZIONI VIETATI;
- **ART. 544 QUINQUIES C.P.** -DIVIETO DI COMBATTIMENTI TRA ANIMALI;
- ART. 544 SEXIES C.P.** - CONFISCA E SOSPENSIONE ATTIVITA' DI TRASPORTO, COMMERCIO E ALLEVAMENTO;
- **ART. 727 C.P.**– ABBANDONO DI ANIMALI.

TRATTASI DI DELITTI PUNIBILI SOLO IN
CASO DI **DOLO**

ART. 544 BIS C.P

UCCISIONE DI ANIMALI: “Chiunque **per crudeltà o senza necessità** cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni”.

UCCISIONE IN SEGUITO A MALTRATTAMENTO:

Art. 83 c.p.: “Se si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto”.

ART. 544 BIS C.P. - CASI (condotta omissiva)

CASS. PEN., SEZ. III, 09.6.2011 N. 29543: imputata investe accidentalmente un gatto, senza necessità e giustificazione alcuna, omettendo di prestare all'animale le dovute cure, impedendo altresì alle proprietarie di entrare nel cortile ove si era verificato il sinistro al fine di recuperare il gatto e portarlo dal veterinario;

ART. 544 BIS C.P. - CASI

-TRIB. FIRENZE, 3.8.2009:uccisione di animali selvatici (fuori dall'esercizio dell'attività venatoria consentita) mediante l'uso di lacci che costringono ad una morte lenta e dolorosa per soffocamento;

ART. 544 BIS C.P. - CASI

-CASS. PEN., SEZ. III, 13.6.2013 N. 25889:l'imputato, con crudeltà e senza necessità, ha cagionato la morte di un cagnolino appartenente alla sua ex convivente con un colpo volontariamente inferto allo sterno "al solo scopo di infierire sullo stesso per una sorta di traslazione dell'astio nutrito verso la padrona". **E' STALKING?**

LEGGE N. 38/09 – NUOVO ART. 612 BIS C.P. ATTI PERSECUTORI

RECLUSIONE DA 6 MESI A 4 ANNI PER CHI,
CON CONDOTTE REITERATE:

- MINACCIA O MOLESTA LA SUA VITTIMA;
- CAGIONA ALLA SUA VITTIMA UN
PERDURANTE E GRAVE STATO D'ANSIA O DI
PAURA;
- INGENERA NELLA SUA VITTIMA UN
FONDATO TIMORE PER L'INCOLUMITA'
PROPRIA O DI UN PROSSIMO CONGIUNTO;
- COSTRINGE LA SUA VITTIMA AD ALTERARE
LE PROPRIE ABITUDINI DI VITA.

ART. 544 TER C.P

MALTRATTAMENTO DI ANIMALI:

“Chiunque **per crudeltà o senza necessità** cagiona una lesione a un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 Euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate (DOPING) ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale”.

IL CASO DI SINISCOLA

CASS. PEN. SEZ. II, 26.3.2010 N.24734

**MALTRATTAMENTO DI ANIMALI, DA
DELITTO CONTRO IL PATRIMONIO A
DELITTO CONTRO L'IDENTITA' PSICO-
FISICA DEGLI STESSI**

- imputato condannato in 1° e in 2° grado per il delitto di cui all'art. 638 c.p. (uccisione o danneggiamento di animali altrui) per aver seviziato il proprio cane (evidenti ferite da taglio praticate senza alcuna necessità);
- Cass. conferma condanna ma riforma il capo di imputazione, declarando la responsabilità dell'imputato ex art. 544 ter c.p.

IL CASO DI NOGAROLE ROCCA TRIB. VERONA, SENT. DEL 31.1.2014

CAPO DI IMPUTAZIONE: “imputata del delitto di cui all'art. 544 ter c.p. perché, per crudeltà o comunque senza necessità, cagionava lesioni a 110 cani, tra adulti e cuccioli detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze...ed omettendo altresì di prestare loro la necessaria assistenza veterinaria, con l'aggravante di avere provocato la morte di tre cuccioli. In Nogarole Rocca fino al 9.12.2010”.

IL CASO DI NOGAROLE ROCCA

P.Q.M.:“ dichiara...responsabile del reato ascritte, con esclusione della contestata aggravante e la condanna alla pena della reclusione per mesi 8...dispone la confisca degli animali in sequestro ed il relativo affidamento alla L.A.V....nonché la sospensione dell'attività di allevamento esercitata dall'imputata per la durata di mesi 3...condanna l'imputata al risarcimento del danno subito dalla costituita parte civile (L.A.V. - provvisoriale Euro 20.000).

CON CRUDELTÀ: per un motivo abietto e futile, con senso di compiacimento o insensibilità, inflizione di gravi sofferenze fisiche senza giustificato motivo

CFR. CASS. PEN., SEZ. III, 01.10.1996, N. 601

SENZA NECESSITÀ: cioè

- per legittima difesa (art. 52 c.p.);
- per stato di necessità (art. 54 c.p.);
- in ogni altra situazione in cui si uccide o si danneggia l'animale per evitare un pericolo imminente o un danno giuridicamente apprezzabile

CFR. CASS. PEN., SEZ. III, 24.10.2007 N. 44822

ART. 727 C.P.

Nel Codice Rocco del 1930: “Chiunque inculdelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire 100 a 3.000. Alla stessa pena soggiace chi, anche solo per fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi ad esperimenti tali da destare ribrezzo.

ART. 727 C.P.

«...La pena è aumentata se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie. Nel caso previsto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di contravvenzione abituale o professionale".

LA LEGGE N. 473/1993

La L. n. 473/93, dopo ben 63 anni, aggiorna il testo dell'art. 727 c.p. ampliando il concetto di “maltrattamento di animali”, da intendersi non soltanto come violenza fisica ma anche come aspetti comportamentali e ambientali posti in essere in senso commissivo e/o omissivo.

LA LEGGE N. 473/1993

Pretura di Terni, 21.1.1999: “sono punibili ex art. 727 c.p. non soltanto quei comportamenti che offendono il comune senso di pietà e mitezza verso gli animali (come suggerisce la parola “incrudelire”) o che destino ripugnanza, ma anche quelle condotte ingiustificate che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore, pur se tali condotte non siano accompagnate dalla volontà di infierire sugli animali ma siano determinate da condizioni oggettive di abbandono od incuria”.

LA LEGGE N. 189/2004

ART. 727 C.P. OGGI: “chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 Euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze”.
E' una contravvenzione oblazionabile

GLI ALTRI REATI

- ART. 638 C.P.-UCCISIONE O DANNEGGIAMENTO DI ANIMALI ALTRUI** (fra i delitti contro il patrimonio);
- **ART. 672 C.P.- OMESSA CUSTODIA E MAL GOVERNO DI ANIMALI**;
- ART. 659 C.P.-DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA**(punito chiunque suscita o non impedisce strepiti di animali, disturbando occupazioni o riposo di più persone –**PUNITO L'OLTRE MISURA**- è fatto salvo il diritto esistenziale dei cani di abbaiare- cfr. sentenza Trib. Lanciano e GDP Rovereto del 11.8.2006 – no al collare anti- abbaio poiché lesivo dei diritti dell'animale);

GLI ALTRI REATI

- ART. 660 C.P.**- MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE;
- ART. 589 C.P.**- OMICIDIO COLPOSO
- ART. 590 C.P.**- LESIONI PERSONALI COLPOSE
(es.1: animale abbandonato causa incidente con lesioni a terzi;
es. 2: cane esce da cancello lasciato aperto e aggredisce passante).



RifugioValdifloraS.r.l.via Madonna del Tamburino 551010 San
Quirico Pescia (PT)Tel. +39 (0)572.400235
P.Iva&C.Fisc.01321740472
info@rifugiovaldiflora.it • servizioalcliente@rifugiovaldiflora.it •
rifugiovaldiflora@pcert.it
www.rifugiovaldiflora.it
<http://www.facebook.com/rifugiovaldiflora/>

